

**Regolamento approvato dalla Assemblea Regionale delle Pro Loco dell'Unpli Toscana
tenutasi ad Aulla il 5 Dicembre 2010**

Titolo I - Regolamento di funzionamento dell'Assemblea

Art. 1 – Norme comuni

- 1.1 - Le Assemblee Regionali sono presiedute dal Presidente Regionale in carica.
- 1.2 - In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea sarà presieduta inizialmente dal Consigliere più anziano, e quindi dal Presidente eletto dalla Assemblea.
- 1.3- Accertata dal Presidente dell'Assemblea la validità statutaria della stessa, come primo atto l'Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza costituito dal Segretario dell'Assemblea, da uno o due vice-presidenti, da due a tre scrutatori.

Titolo II - Termine per l'adesione ai fini del diritto di voto

Art. 2 Termine per l'adesione annuale per il diritto di voto

- 2.1 - Possono partecipare alle assemblee, con diritto di voto, tutte le Pro Loco che prima dell'inizio della assemblea sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.7 dello Statuto Regionale.
- 2.2 - Alle Assemblee possono essere invitate anche le Pro Loco della Toscana che non hanno diritto di voto.

Titolo III - Regolamento delle strutture periferiche

Art. 3) - Comitati Provinciali

- 3.1 - Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Regionale, sono istituiti in ciascuna provincia, come articolazione periferica dell'Unpli Toscana, i Comitati Provinciali, formati dalle Pro Loco associate all'Unpli della Provincia.
- 3.2 - I Comitati provinciali dipendono tutti gerarchicamente dall'Unpli Toscana.
- 3.3 - Il Comitato Provinciale è convocato e presieduto dal Consigliere Regionale eletto dalla Assemblea Provinciale delle Pro Loco iscritte all'UNPLI con diritto di voto, appositamente convocata.
- 3.4 – Il Consiglio Regionale disciplina nel Regolamento Consiliare previsto dall'art. 25 dello Statuto le competenze, i compiti, le modalità di funzionamento e le procedure elettorali dei Comitati Provinciali.

Titolo IV - Composizione del Consiglio Regionale

Art. 4) Composizione del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto

- 4.1 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente Regionale eletto dalla Assemblea Regionale, e da 10 Consiglieri eletti, uno per provincia, eletti dalle rispettive Assemblee Provinciali elettive.
- 4.2 Le Assemblee Provinciali elettive nell'anno in cui si rinnovano tutte le cariche elettive dell'Unpli si devono svolgere nel periodo stabilito dal Consiglio Regionale, e comunque almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale convocata per il rinnovo quadriennale delle altre cariche sociali.
- 4.3 I Consiglieri eletti dalle Assemblee provinciali quali Consiglieri Regionali assumono nel rispettivo Comitato Provinciale la carica di Presidente Provinciale.
- 4.4 L'Assemblea Regionale ratifica l'elezione dei Consiglieri Regionali eletti nelle assemblee provinciali.
- 4.5 L'Assemblea Regionale ratifica nella prima seduta utile gli avvicendamenti del Consiglio Regionale.

**Regolamento approvato dalla Assemblea Regionale delle Pro Loco dell'Unpli Toscana
tenutasi ad Aulla il 5 Dicembre 2010**

Titolo V - Scelte funzionali

Art. 5) Delega al Consiglio per l'approvazione dei Bilanci preventivo e consuntivo

5.1 Ai sensi dell'art. 8.6 dello Statuto Regionale, l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo è delegato al Consiglio.

5.2 La delega ha validità quadriennale, e si intende tacitamente prorogata, salvo revoca.

Art. 6) Sistema Dualistico

6.1 Ai sensi dell'art. 11.1, si sceglie di non istituire la Giunta.

6.2 Il Consiglio dell'Unpli Toscana ha pertanto i compiti e poteri ad esso attribuiti dallo Statuto nel caso non ci sia la Giunta Esecutiva.

Titolo VI - Norme finali

Art. 7) – Abrogazione

7.1 Con l'approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i regolamenti precedenti.

Art.8) – Decadenza

8.1 Tutte le articolazioni periferiche, comprese quelle che in tale data non saranno giunte alla loro scadenza naturale, decadono espressamente il primo giorno del secondo semestre dell'anno in cui è convocata l'Assemblea elettiva per il rinnovo degli Organi Centrali e Regionali dell'UNPLI salvo che non siano stati rinnovati nel primo semestre dell'anno stesso.

8.2 Il comma precedente non è applicabile in caso di Assemblee inframandato per l'elezione del Presidente o di Organi Regionali diversi dal Consiglio Regionale.

Art. 9) – Delega al Consiglio

9.1 Il Consiglio Regionale è sin da ora espressamente autorizzato ad apportare autonome piccole modificazioni e/o integrazioni ai contenuti del presente Regolamento per effetto di provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alla sua approvazione.

Le modifiche saranno portate alla ratifica della prima assemblea utile.